



DOCUMENTO SULLE RENDITE

1. La prestazione pensionistica complementare

L'iscritto al Fondo, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare, che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria ha diritto a richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere la prestazione pensionistica complementare sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Nel caso in cui il periodo di iscrizione ad una forma di previdenza complementare sia inferiore a 5 anni l'iscritto non ha diritto alla prestazione pensionistica ma al riscatto della posizione maturata.

Si ha diritto alla prestazione pensionistica anticipata anche in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o di inoccupazione superiore a 48 mesi, se mancano meno di 5 anni alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

IMPORTANTE: nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS verificabile sul sito www.inps.it, l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

2. La rendita

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia.

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata una pensione complementare ("rendita"), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al

capitale accumulato e all'età a quel momento. La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene, infatti, applicando dei "coefficienti di conversione" che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

I coefficienti di conversione, per ciascuna tipologia di rendita, sono riportati sul sito del Fondo nella sezione Documenti → integrazione convenzione Generali rendite 2020

In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della pensione.

3. La Convenzione stipulata dal Fondo per l'erogazione della rendita

Per l'erogazione della rendita il Fondo ha stipulato, ad esito della selezione prevista dalle disposizioni vigenti, una Convenzione assicurativa con Assicurazioni Generali S.p.A., in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A. La Convenzione è stata sottoscritta con data 22 gennaio 2013 e resterà **in vigore fino al 31 dicembre 2029**.

4. Le tipologie di rendita

Per l'erogazione della rendita la Convenzione permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

1. - Vitalizia immediata

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, che si estingue con il suo decesso.

Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come previsto, invece, nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per se stesso (rendita LTC).

2. - Certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia

Pagamento immediato di una rendita all'aderente ovvero, in caso di decesso, ai superstiti beneficiari per un periodo certo di cinque o dieci anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, e si estingue se l'aderente è nel frattempo deceduto.

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

3. - Reversibile

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo.

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

4. - Con restituzione del montante residuale (controassicurata)

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai designati il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte.

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

5. - Vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza (Long Term Care o LTC)

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell'aderente.

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.

5. Periodicità di erogazione e rivalutazione della rendita

La rendita viene pagata in via posticipata con la periodicità di rateazione scelta dall'iscritto, che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale e si rivaluta annualmente sulla base del rendimento annuo finanziario conseguito. La Compagnia gestisce l'attività di investimento nella apposita Gestione separata "GESAV" con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione.

La Convenzione prevede, in ogni caso, un tasso di rendimento minimo garantito del 1,00% annuo che, a scelta dell'iscritto, può essere riconosciuto anche in via anticipata. Il tasso minimo garantito, qualora già non riconosciuto in via anticipata, si consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione.

Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo quello conseguito dalla Gestione Separata del rendimento trattenuto dalla Compagnia. Il rendimento attribuito non può comunque essere inferiore al tasso minimo garantito.

6. Costi applicati sulla rendita

Costi gravanti direttamente sull'aderente	
Caricamenti percentuali sulla rata di rendita	1,24%
Caricamenti percentuali sul premio	= =
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata	
Valore trattenuto in punti percentuali	0,55%

7. Regime fiscale

Le somme corrisposte in forma di rendita sono assoggettate ad un trattamento fiscale in funzione della situazione individuale dell'iscritto o del beneficiario, qualora diverso, e può essere soggetto, in futuro, a modifiche di legge.

Allo stato, il trattamento risulta differenziato con riguardo a:

- i periodi di versamento dei contributi dai quali deriva la componente di rendita. In proposito va ricordato il trattamento di vantaggio che trova applicazione sulla componente di rendita derivante dai contributi versati dopo il 31 dicembre 2006, che prevede una imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- la parte afferente la rivalutazione delle rate di rendita;
- le somme corrisposte in caso di non autosufficienza, che sono esenti da tassazione.

*
* *

Per maggiori informazioni e per ogni ulteriore dettaglio in merito alle rendite si rinvia alla documentazione costituita dal Fascicolo informativo ed all'integrazione convenzione Generali rendite 2020

Inserendo direttamente i dati personali l'iscritto può effettuare sul sito del Fondo <http://www.astrifondopensione.it/> una simulazione del calcolo della rendita, per ciascuna delle tipologie previste